



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 100 DEL 3.4.2011

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;

VISTO:

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo 04 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, nonché il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il Piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell'aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che, con deliberazione di Giunta regionale n° 811 del 27.12.2012, sono state apportate integrazioni al suddetto Piano, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Decisione della Commissione europea del 6 luglio 2012, relativa alla proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04.02.2014, è stato approvato il "*Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino*", con il quale è stato adottato un programma di interventi volto al miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso la previsione di misure di carattere emergenziale in materia di limitazione alla circolazione dei veicoli;
- che, nel suddetto Piano, è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione di blocchi della circolazione per i veicoli più inquinanti;

CONSIDERATO:

- che la situazione dell'inquinamento atmosferico registrata nel Comune di Avellino dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC presenta particolare criticità per quanto attiene allo

sforamento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nel corso dell'anno);

- che, infatti, dai rapporti del Servizio Tutela Ambientale di questo Comune, alla data del 29/03/2015, risultava che vi erano già stati 15 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) nella centralina AV41 Scuola V Circolo e 29 superamenti nella centralina AV 42 Ospedale Moscati posizionata nei pressi di via Colombo (in corso di distacco a seguito dell'attivazione della nuova centralina posizionata nei pressi della ex scuola Dante Alighieri);
- che al fine di tutelare la salute pubblica verificando l'effettivo livello di inquinamento dell'area di Piazza Kennedy, ritenuta particolarmente critica a causa delle potenziali fonti di inquinamento dell'aria ivi presenti, l'Amministrazione comunale di Avellino ha richiesto all'ARPA Campania – Rete Regionale per il Monitoraggio della Qualità dell'aria, l'installazione di una centralina mobile per il rilevamento della qualità dell'aria in Piazza Kennedy, le rilevazioni sono cominciate a far data dal 24/11/2014;
- che, con nota prot. n. 14665 del 17/03/2015, il Servizio Tutela Ambientale del Comune ha trasmesso una relazione sull'incontro svoltosi presso gli uffici del Settore Ambiente, in data 11.3.2015, per esaminare la situazione ambientale di Piazza Kennedy, evidenziando che *“dai dati relativi al periodo monitorato (24/11/2014 – 17/02/2015) risultano 15 superamenti dei limiti consentiti per il PM10 (particolato sospeso con diametro equivalente minore di 10 μm), sostanzialmente in linea con gli sforamenti registrati dalle due centraline fisse, e 12 superamenti per l'NO2 (biossido di azoto)”, i quali “assumono particolare rilievo perché nessun superamento di detti limiti veniva registrato dalle due centraline fisse nel periodo preso in esame”;*
- che, inoltre, nella relazione trasmessa dal Servizio Tutela Ambientale, a conferma della preoccupante situazione di inquinamento dell'area, per quel che riguarda la presenza di NO2, sono state riportate le seguenti affermazioni del dott. Giuseppe Onorati, responsabile della Rete Regionale per il Monitoraggio della Qualità dell'Aria dell'ARPAC, trascritte nel verbale dell'incontro dell'11.3.2015: *“dai dati emerge una situazione di inquinamento elevato. Esso dipende da tutte le fonti di emissioni: traffico locale, traffico di area vasta, riscaldamento, presenza dell'autostazione. Occorre, pertanto, agire su tutte le fonti inquinanti riducendo le emissioni di inquinamento”;*
- che l'ARPA Campania, con nota prot. 18763 del 26/03/2015, ha trasmesso la *“Relazione sull'andamento della qualità dell'aria rilevata con il laboratorio mobile in piazza Kennedy, Avellino: periodo 24/11/2014 – 15/03/2015”* dalla quale emerge *“che in questo periodo di monitoraggio sono stati rilevati superamenti delle soglie previste dalla normativa vigente per il biossido di azoto e per le polveri sottili PM10. In particolare, per il primo inquinante si sono registrati n.12 superamenti della soglia di 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla media oraria a fronte di un numero massimo consentito nell'anno solare di 18. È inoltre superata la soglia della media annuale di concentrazione: media di tutto il periodo pari a 67,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ rispetto al massimo consentito di 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$... Discorso analogo per il PM10 con n.23 superamenti a fronte del massimo di 35 consentiti nell'arco dell'anno solare e con una media su tutto il periodo di 50,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ rispetto al massimo stabilito dalla normativa di 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ”;*
- che nella predetta Relazione è stato rilevato che, in particolare, l'andamento del biossido di azoto delinea *“una situazione di inquinamento rilevante, che può essere spiegata in parte facendo riferimento alla natura del sito osservato, che – come detto in premessa – si trova poco distante dallo stazionamento autobus ed in un contesto altamente urbanizzato. Si sommano, quindi, due fonti emissive abbastanza importanti rappresentate da un rilevante flusso veicolare, soprattutto di mezzi pesanti, e da una forte concentrazione di impianti di riscaldamento a servizio di edifici residenziali e pubblici”;*
- che alla luce dei fatti rappresentati e della Relazione sull'andamento della qualità dell'aria in Piazza Kennedy trasmessa ARPA Campania, il Servizio Tutela Ambientale ha suggerito pertanto di adottare *“una serie di iniziative, nell'immediato, volte alla riduzione di tutte le fonti di emissioni inquinanti, così come disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 155/2010”;*

- che l'Amministrazione comunale di Avellino intende porre in essere un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- che il territorio della città di Avellino ricade nell'ambito della zona climatica D, così come statuito dal DPR n. 412 del 26/08/1993 e dal DPR 16 aprile 2013, n. 74. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
- che il DPR 16 aprile 2013 n. 74 ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, prevede che vengano effettuate ispezioni sugli impianti termici;
- che il Decreto 10 febbraio 2014 ha introdotto i nuovi allegati II,III,IV e V in sostituzione dei precedenti modelli F e G di verifica dei parametri di efficienza energetica dei generatori di calore;
- che anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria. E, pertanto, nel complesso delle operazioni da porre in essere, per conseguire il contenimento delle emissioni in atmosfera, risulta necessario porre in essere misure idonee a verificare i parametri di efficienza energetica di funzionamento degli stessi, con particolare riferimento agli impianti di potenza al focolare maggiore di 35 kW (prevalentemente impianti a servizio di una pluralità di utenti ovvero impianti condominiali) al fine di contenere le emissioni in atmosfera operando attraverso misure di tipo preventivo quali la verifica dei parametri di funzionamento;

RILEVATO:

- che, come evidenziato da molteplici studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dall'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che la letteratura scientifica ha dimostrato altresì gli effetti dannosi sulla funzione polmonare dell'uomo (oltre che sulla crescita delle piante) conseguenti all'esposizione al biossido di azoto. Ed invero, la molecola di biossido di azoto esplica un'azione irritante a livello delle mucose delle vie respiratorie, sia a livello nasale che bronchiale, ed è inoltre precursore, in presenza di forte irraggiamento solare, di una serie di reazioni secondarie che determinano la formazione di tutta quella serie di sostanze inquinanti note con il termine di "smog fotochimico" (fonte: Ministero dell'Ambiente, <http://www.minambiente.it/pagina/gli-inquinanti>);
- che, quindi, è necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che i suddetti provvedimenti, come evidenziato dal funzionario dell'ARPAC nel corso dell'incontro svoltosi in data 11.3.2015 presso gli uffici del Settore Ambiente, dovranno riguardare tutte le fonti di produzione dei suddetti agenti inquinanti, ovvero, allo stato attuale, considerato lo spegnimento dei riscaldamenti nel periodo primaverile, il traffico veicolare, la conduzione degli autobus e l'utilizzo dell'autostazione di Piazza F. Sullo.

RITENUTO PERTANTO:

- di dovere dare attuazione a quanto deciso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 04.02.2014, istituendo un blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti;
- di dovere vietare agli autoveicoli in sosta di mantenere acceso il motore;
- di dover imporre il divieto agli autobus, nella fase di stazionamento, di mantenere i motori accesi, limitando l'accensione degli stessi esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima rispetto all'orario di partenza dei singoli autobus;
- di dover imporre il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

DATO ATTO:

- che il blocco della circolazione e la regolamentazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuisce anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria e, quindi, alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;
- che, per i giorni di mercoledì 8, 15, 22 e 29 e di venerdì 10, 17 e 24 aprile 2015 e nelle giornate di mercoledì 6, 13, 20 e 27 maggio 2015 e nelle giornate di venerdì 8, 15, 22 e 29 maggio 2015, non risultano pervenute sollecitazioni istituzionali di carattere contrario alla sospensione della circolazione veicolare, fondate su circostanze impedienti oggettivamente comprovabili né risultano programmati eventi e/o manifestazioni di interesse pubblico che siano di fatto incompatibili con il blocco veicolare di cui al presente provvedimento.

TENUTO CONTO:

che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

VISTI:

i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità e dal Dirigente del Settore Ambiente;

VISTI:

- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il T.U.EE.LL.

VISTO

L'art.54, comma 1 lett.a) e comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000

ORDINA

- 1) al responsabile dell'impianto, con riferimento agli impianti con potenza al focolare maggiore di 35 kW, di inoltrare all'Amministrazione entro il 30 giugno 2015 la seguente documentazione:
 - a. copia della scheda identificativa dell'impianto;
 - b. copia dell'ultima delle verifiche di efficienza energetica redatta su modello conforme agli allegati II (Rapporto efficienza energetica Tipo 1 (gruppi termici)) e V (Rapporto efficienza energetica Tipo 5 (scambiatori)) ove presenti, del Decreto 10 febbraio 2014 ;

- c. copia della scheda rilevamento dei consumi, con indicazione del tipo di combustibile, degli ultimi due esercizi, ovvero per i periodi termici dal 01/11/2013 al 15/04/2014 e dal 01/11/2014 al 15/04/2015;
- d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita), sul territorio comunale specificato nella planimetria allegata, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nelle giornate di mercoledì 8, 15, 22 e 29 aprile 2015 e di venerdì 10, 17 e 24 aprile 2015, e nelle giornate di mercoledì 6, 13, 20 e 27 maggio 2015 e di venerdì 8, 15, 22 e 29 maggio 2015 alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a benzina "PRE-EURO 1" ed "EURO 1" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- autoveicoli alimentati a gasolio "PRE-EURO 1", "EURO 1" ed "EURO 2" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).
- di dare atto che all'esito dei monitoraggi ambientali effettuati sul territorio comunale dall'Arpac si valuterà, se necessario, l'introduzione di ulteriori provvedimenti extra ordinem di limitazione della circolazione integrativi alla presente ordinanza;

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alle Forze Armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, ai corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, alla Protezione Civile e al Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- Autovettura targate CD.

Deroghe: sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli dei medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

DISPONE

che il Corpo di Polizia Locale effettui un continuo e rigoroso controllo del numero di stalli occupati dagli autobus che stazionano nei capolinea di Piazza F. Sullo e di Piazzale della Resistenza, verificando che ciascuna compagnia assegnataria non occupi, con i propri autobus, spazi eccedenti quelli autorizzati dal Comune e sanzionando le illegittimità riscontrate.

Inoltre, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 8 aprile 2015 al 31 dicembre 2015, è fatto

DIVIETO

1) di mantenere acceso il motore:

- degli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; l'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima rispetto all'orario di partenza dei singoli autobus;
- degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico;

2) di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

L'A.C.S., l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.

L'A.C.S. e gli Uffici Traffico e Mobilità, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito nei punti individuati nell'allegata planimetria; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, organizzando i necessari servizi di controllo.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione è punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29.7.2010, n. 120, che prevede il pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada.

L'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500.

Il presente provvedimento viene reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

SI AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale Forestale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco ARPAC, A.C.S. s.r.l.

IL SINDACO
Paolo Foti

